



COMUNE DI CELLAMARE
(Prov. di Bari)

REGOLAMENTO
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 29/09/2009

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 – Istituzione e composizione

Art. 3 – Cessazione dalla carica

Art. 4 – Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

Art. 5 – Compiti della Commissione

Art. 6 - Funzionamento

Art. 7 – Commissioni speciali

Art. 8 – Norme di rinvio

Art. 9 - Entrata in vigore

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la convocazione ed il funzionamento delle Commissioni comunali per assicurare un ordinato svolgimento dei lavori.

ART. 2 ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

Per il miglior esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Comunale, all'inizio del proprio mandato, istituisce, dopo la costituzione dei gruppi consiliari, ai sensi dell'art.23 dello Statuto, le Commissioni Consiliari Permanenti, in numero di quattro.

Alle quattro Commissioni Consiliari Permanenti sono attribuite le seguenti competenze per materia:

1° Commissione Consiliare:

Affari Generali ed Istituzionali, Bilancio, Tributi, Finanze.

2° Commissione Consiliare:

Opere Pubbliche, Edilizia Residenziale, Urbanistica, Assetto del territorio.

3° Commissione Consiliare:

Servizi Sociali, Sanità, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport.

4° Commissione Consiliare:

Igiene, Ambiente, Turismo e Spettacolo, Commercio, Annona, Industria, Artigianato, Agricoltura.

Ogni Commissione è composta da 3 consiglieri comunali, di cui 1 di minoranza.

Le Commissioni sono costituite in seno al Consiglio Comunale nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranza.

La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare viene fatta dalla maggioranza, quella dei consiglieri di minoranza è fatta dalla minoranza.

A seguito di designazione, il Consiglio procede con votazione palese alla nomina dei componenti della Commissione. La delibera di istituzione dovrà essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

In caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza o della minoranza, risultano componenti di Commissione i consiglieri che conseguono il maggior numero di voti.

La presidenza delle Commissioni spetta ad un consigliere di maggioranza, tranne che di quelle aventi funzioni di controllo e garanzia la cui presidenza è attribuita alla minoranza.

La prima convocazione delle Commissioni è fatta dal Sindaco, che la presiede sino all'elezione del Presidente.

Le Commissioni nella loro prima adunanza, procedono, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vicepresidente con separate votazioni e a scrutinio palese. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Ogni consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni consiliari.

Le Commissioni durano in carica quanto il Consiglio Comunale, salva diversa determinazione del Consiglio stesso.

I Componenti delle Commissioni forniranno la loro collaborazione a titolo gratuito senza percepire alcun compenso (gettone di presenza o indennità varie).

Eventuali modifiche nel corso del quinquennio potranno effettuarsi con le modalità descritte nei precedenti commi.

ART 3 CESSAZIONE DALLA CARICA

I singoli commissari cessano dalla carica per dimissioni o altra causa.

Il gruppo di maggioranza e quello di minoranza possono effettuare sostituzioni dei propri rappresentanti nelle Commissioni, dandone comunicazione al Sindaco che provvederà a portare all'esame del Consiglio Comunale la sostituzione stessa.

Ciascun commissario ha la facoltà di farsi temporaneamente sostituire nelle singole sedute della Commissione da un altro consigliere facente parte del proprio gruppo.

Le dimissioni da commissario sono presentate per iscritto al protocollo del Comune ed indirizzate al Sindaco, e sono efficaci ed irrevocabili dal giorno della loro presentazione.

Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazione, ma se questa è apposta, deve essere formulata in maniera chiara ed esplicita.

Il Sindaco è tenuto ad informare i capigruppo ed il Presidente della Commissione del ricevimento delle dimissioni.

IL Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva alla presentazione delle dimissioni o alla cessazione dalla carica per altre cause, ne prende atto e provvede alla sostituzione.

ART. 4 PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

Il Sindaco e gli assessori non possono essere componenti di Commissioni, per il principio di non ingerenza degli organi tra loro.

Il Sindaco e gli assessori possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto, qualora lo ritengano opportuno in relazione alla materia assegnata alla Commissione.

La Commissione, qualora ritenga necessaria la partecipazione dei soggetti (Sindaco, Assessori, Responsabili di servizio, Segretario comunale, Dirigente scolastico, Revisore dei Conti) in relazione all'affare trattato in Commissione, può invitarli a specifiche riunioni.

I consiglieri che entrano a far parte della Giunta sono sostituiti, nella propria Commissione, da altri consiglieri dello stesso gruppo.

ART. 5 COMPITI DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni consiliari hanno funzioni istruttorie, consultive e referenti su materie di competenza del Consiglio.

I pareri delle Commissioni non hanno carattere obbligatorio né vincolante.

Il Sindaco assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi il parere.

Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine breve e salvo che con l'atto di assegnazione non sia stabilito un termine più ampio, in relazione alla particolare natura dell'atto da esaminare.

Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.

I commissari hanno diritto di consultare, per l'espletamento della carica, gli atti dell'ufficio che si rendano di volta in volta necessari. I responsabili degli uffici e dei servizi possono partecipare alle riunioni come referenti, a richiesta dei commissari.

ART. 6 FUNZIONAMENTO

Il Presidente convoca la Commissione, avvalendosi dell'ufficio segreteria, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Il calendario dei lavori della Commissione viene deciso dai componenti, nel rispetto del termine assegnato.

La Commissione lavora con la presenza di almeno 2 componenti. La presenza dovrà essere accertata entro un'ora da quella indicata quale inizio e, qualora non vi sia il numero previsto, il Presidente dichiarerà deserta la seduta e la aggiornerà ad altra data.

Il segretario della Commissione è il responsabile del settore cui fanno capo gli argomenti e le problematiche attribuiti alla Commissione.

Al termine di ogni seduta dovrà essere redatto il verbale riportante il nome dei presenti, gli interventi effettuati, eventuali dichiarazioni che i componenti hanno chiesto di inserire a verbale e il risultato o le conclusioni a cui hanno portato i lavori. In particolare e per quanto possibile, la Commissione dovrà esprimere una posizione unitaria in relazione all'argomento trattato.

In ogni caso l'organismo delibera con l'intervento della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati a ciascuna Commissione e a maggioranza assoluta di voti.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, viene allegato all'argomento da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.

Le sedute delle Commissioni sono aperte al pubblico con le modalità e i limiti definiti dai Presidenti delle Commissioni. Le sedute sono segrete quando vengono trattate questioni relative a persone. Le sedute possono svolgersi in forma segreta, su decisione della Commissione, quando l'interesse dell'Ente lo richieda.

Qualora gli argomenti rientrino nell'ambito delle materie di interesse di più Commissioni, il Sindaco o i Presidenti delle Commissioni possono disporre la trattazione in seduta congiunta.

Per il funzionamento delle Commissioni permanenti si utilizzeranno le risorse e gli strumenti disponibili per il Consiglio Comunale.

ART. 7 COMMISSIONI SPECIALI

Il Consiglio Comunale, in conformità all'art. 24 dello Statuto, può istituire Commissioni aventi funzioni di indagine e di inchiesta.

Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri in carica, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, Commissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione.

La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, costituisce la Commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale.

La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dagli articoli previsti per le Commissioni consiliari permanenti, ivi compresa la nomina del Presidente che, comunque, a norma dell'art.24 deve essere attribuita ad un consigliere di minoranza.

Le sedute ed i lavori della Commissione sono segreti.

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario comunale, dei Responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi.

La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta, che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente comma.

Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare.

Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

ART. 8 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto si applicano in materia le norme contenute nel vigente Testo Unico degli Enti Locali.

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di venti giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale, ai sensi del vigente Statuto comunale.